

A

Legge federale concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2001¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 8 titolo e cpv. 1

Organizzazione e direzione dell'Amministrazione federale

¹ Il Consiglio federale definisce l'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo impongono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali. Sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.

Art. 64

Abrogato

II

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'Allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2001 3431

² RS 172.010

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. Decreto federale del 7 ottobre 1988³ concernente i festeggiamenti per i «700 anni della Confederazione»;
2. Decreto federale del 6 ottobre 1995⁴ concernente le celebrazioni per il 150esimo anniversario dello Stato federale;
3. Decreto federale del 26 giugno 1920⁵ concernente l'istituzione di Legazioni a Bruxelles, Stoccolma e Varsavia;
4. Decreto federale del 19 giugno 1925⁶ per la trasformazione dei Consolati generali svizzeri ad Atene e Belgrado in Legazioni;
5. Decreto federale del 1° aprile 1927⁷ concernente la trasformazione in Legazione del Consolato generale della Svizzera in Praga;
6. Decreto federale del 28 giugno 1928⁸ che istituisce una Legazione svizzera in Turchia;
7. Decreto federale dell'8 novembre 1934⁹ che approva il trattato d'amicizia concluso, nel giugno 1934, tra la Svizzera e l'Egitto e che istituisce una Legazione di Svizzera in Egitto;
8. Decreto federale del 24 giugno 1938¹⁰ concernente la creazione di Legazioni di Svizzera in Estonia, Finlandia, Lettonia e Lituania e nel Lussemburgo;
9. Decreto federale del 22 giugno 1939¹¹ concernente la trasformazione in Legazioni dei Consolati generali di Svizzera a Caracas e a Dublino;
10. Decreto federale del 5 ottobre 1945¹² concernente la creazione di Legazioni;
11. Decreto federale dell'8 ottobre 1947¹³ concernente la creazione di nuove Legazioni;
12. Decreto federale del 29 settembre 1950¹⁴ concernente l'apertura di una Legazione in Israele;

- 3 RU **1989** 255
- 4 RU **1996** 506
- 5 CS **1** 360
- 6 CS **1** 360
- 7 CS **1** 361
- 8 CS **1** 362
- 9 CS **11** 591
- 10 CS **1** 362
- 11 CS **1** 363
- 12 CS **1** 364
- 13 RU **1948** 61
- 14 RU **1951** 29

13. Decreto federale del 29 settembre 1950¹⁵ concernente l'apertura di una Legazione in Giordania;
14. Decreto federale del 15 giugno 1951¹⁶ concernente l'apertura di Legazioni in Indonesia, in Islanda e in Etiopia;
15. Decreto federale del 19 giugno 1953¹⁷ concernente l'apertura di una legazione nell'Afghanistan;
16. Decreto federale del 21 marzo 1956¹⁸ concernente l'istituzione di rappresentanze diplomatiche;
17. Decreto federale del 22 giugno 1956¹⁹ concernente l'istituzione di rappresentanze diplomatiche;
18. Decreto federale del 24 marzo 1960²⁰ concernente l'istituzione di nuove rappresentanze diplomatiche;
19. Decreto federale del 27 settembre 1961²¹ concernente l'istituzione di nuove missioni diplomatiche;
20. Legge federale del 25 giugno 1965²² concernente l'istituzione di missioni diplomatiche in Malawi, Malta, Zambia e Gambia;
21. Legge federale del 9 marzo 1967²³ concernente l'istituzione di nuove rappresentanze diplomatiche;
22. Legge federale del 30 giugno 1972²⁴ concernente l'istituzione di una missione diplomatica nel Bangla Desh;
23. Legge federale del 20 giugno 1975²⁵ sull'istituzione di missioni diplomatiche in Mozambico ed in Angola;
24. Legge federale del 10 ottobre 1980²⁶ sull'istituzione di missioni diplomatiche nello Zimbabwe e negli Emirati Arabi Uniti;
25. Decreto federale del 21 marzo 1956²⁷ concernente la trasformazione di legazioni di Svizzera in ambasciate;
26. Legge federale del 7 dicembre 1956²⁸ che modifica la legge federale concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;

¹⁵ RU **1951** 31
¹⁶ RU **1951** 1005
¹⁷ RU **1953** 969
¹⁸ RU **1956** 831
¹⁹ RU **1956** 1301
²⁰ RU **1960** 898
²¹ RU **1962** 28
²² RU **1965** 879
²³ RU **1967** 1921
²⁴ RU **1972** 2461
²⁵ RU **1976** 1889
²⁶ RU **1981** 93
²⁷ RU **1956** 829
²⁸ RU **1957** 283

27. Legge federale del 27 giugno 1969²⁹ su gli organi direttivi ed il Consiglio della difesa;
28. Decreto federale del 18 marzo 1988³⁰ concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla rimozione dei danni causati dal maltempo nel 1987;
29. Decreto federale del 20 giugno 1980³¹ concernente il raccordo ferroviario dell'aeroporto di Ginevra;
30. Legge federale del 17 marzo 1937³² che abroga quella del 23 dicembre 1915 sulla costruzione di una ferrovia normale da Niederwenigen a Döttingen (ferrovia della Surb) in prolungamento della linea Oberrlatt - Niederwenigen;
31. Decreto federale del 17 dicembre 1971³³ per l'istituzione di un Centro di formazione professionale agricola a Changins;
32. Decreto federale del 22 giugno 1984³⁴ concernente l'alienazione della partecipazione della Confederazione al capitale azionario della Società generale dell'orologeria svizzera SA;
33. Decreto federale del 25 giugno 1976³⁵ che accorda al Perù un aiuto finanziario di 10 milioni di franchi.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 29 settembre 1952³⁶ sulla cittadinanza svizzera

Sostituzione di espressioni

1. *Nell'articolo 13 capoversi 1 e 5 l'espressione «Ufficio federale di polizia» è sostituita dall'espressione «Ufficio federale».*
2. *Negli articoli 25, 32, 41 capoverso 1, 45 capoverso 2, 48 e 49 capoverso 2 l'espressione «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita dall'espressione «Ufficio federale».*
3. *Negli articoli 49a capoverso 1 e 49b capoverso 1 l'espressione «competente» è stralciata.*

29 RU **1970** 349
30 RU **1988** 1212
31 RU **1980** 1480
32 CS 7 216
33 RU **1972** 2058
34 RU **1985** 398
35 RU **1977** 1387
36 RS **141.0**

Art. 12 cpv. 2

² La naturalizzazione è valida soltanto se l'Ufficio federale competente (Ufficio federale)³⁷ ha concesso un'autorizzazione.

Art. 37

Inchieste L'Ufficio federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.

Art. 46 cpv. 3

³ L'Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.

Art. 51 cpv. 2

² Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati.

2. Legge federale del 19 aprile 1978³⁸ sulla formazione professionale

Art. 11 cpv. 2 primo periodo

² L'Ufficio federale stabilisce il programma minimo dei corsi. ...

Art. 36 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

² ... Provvede, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, alla formazione degli istruttori incaricati dei corsi per maestri di tirocinio.

3. Legge dell'8 ottobre 1999³⁹ sull'aiuto alle università

Art. 17 Contributi fissi agli istituti

Il Gruppo della scienza e della ricerca può concludere contratti di prestazioni con gli istituti che hanno diritto a un sussidio e versare loro un contributo fisso alle spese di gestione invece di un sussidio calcolato conformemente all'articolo 15. Questo contributo non deve superare il 45 per cento delle spese di gestione effettive.

³⁷ Attualmente Ufficio federale degli stranieri, UFDS.

³⁸ RS 412.10

³⁹ RS 414.20

4. Legge del 22 dicembre 1916⁴⁰ sulle forze idriche

Art.73

II. Commissione
dell'economia
idrica

Il Dipartimento nomina una commissione incaricata di studiare le questioni d'ordine generale o particolari attinenti all'economia idrica e di fornirgli il suo parere in proposito; le competenze e l'organizzazione di questa commissione sono determinate con regolamento.

5. Legge del 20 dicembre 1957⁴¹ sulle ferrovie

Art. 94

IV. Tasse

Il Dipartimento stabilisce le tasse che devono essere riscosse nell'esecuzione della presente legge.

6. Legge federale del 25 settembre 1917⁴² concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 5 cpv. 3 e 4 (nuovo)

³ Il Consiglio federale emana disposizioni per l'impianto e la tenuta del registro dei pegni.

⁴ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.

7. Legge del 3 ottobre 1975⁴³ sulla navigazione interna

Art. 56 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹ Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni interessate, emana le prescrizioni esecutive.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.

40 RS 721.80

41 RS 742.101

42 RS 742.211

43 RS 747.201

8. Legge del 21 dicembre 1948⁴⁴ sulla navigazione aerea

Art. 58 cpv. 2

² Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.

9. Legge del 22 marzo 1991⁴⁵ sulla radioprotezione

Art. 7 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti:

- a. la Commissione della radioprotezione e di sorveglianza della radioattività;
- b. la Commissione di protezione nucleare e chimica.

10. Legge federale del 18 marzo 1994⁴⁶ sull'assicurazione malattie

Art. 20 cpv. 2 e 3 primo periodo

² Il Dipartimento stabilisce il contributo su proposta dell'istituzione.

³ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

11. Legge del 20 giugno 1986⁴⁷ sulla caccia

Art. 12 cpv. 2, 2^{bis} (nuovo) e 3 primo periodo

² Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

^{2bis} Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

³ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

⁴⁴ RS 748.0

⁴⁵ RS 814.50

⁴⁶ RS 832.10

⁴⁷ RS 922.0

12. Legge federale del 10 ottobre 1997⁴⁸ concernente le imprese d'armamento della Confederazione

Art. 3 cpv. 2

² Il Consiglio federale definisce il dipartimento che esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione in seguito alla costituzione; detto dipartimento si attiene alla strategia basata sul rapporto di proprietà, formulata dal Consiglio federale.

2783